

## PROGETTO “*Giustizia Smart: Strumenti e Modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici*” - *Just Smart*

### IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168;
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania;
- VISTO l’art. 22 della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni che prevede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
- VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca modificato con D.R. 3391 del 4.10.2021 e in particolare l’art. 4, comma 7;
- VISTI i DD.RR. n. 2961 del 8.10.2019 e n. 3412 del 05.11.2019 che attribuiscono al Prof. Salvatore Baglio, delegato alla Ricerca dell’Ateneo, la delega alla firma dei relativi atti e provvedimenti;
- VISTO che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione, con D.D.G. del 05.08.2021, prot. 229.ID, successivamente integrato con i decreti del 09.08.2021, prot. n. 233.ID, del 02.09.2021, prot. n. 239.ID e del 10.09.2021 prot. n. 247.ID, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “*Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020*”, ha approvato l’Avviso comprensivo dei relativi Allegati, per il finanziamento degli interventi a regia in attuazione del Progetto complesso “Progetto unitario su diffusione dell’Ufficio del Processo e per l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato”, da finanziare nell’ambito dell’Asse 1, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 del PON Governance 2014-2020;
- VISTO che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione, con D.D.G. del 05.01.2022, prot. n. 16.ID, di finanziamento ha approvato, il progetto di ricerca, prot. m\_dg.DGCP.18/10/2021.0002230.E, dal titolo “*Giustizia Smart: Strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici – JustSmart*”, presentato dall’Università degli Studi di Palermo, in qualità di Capofila, di cui l’Università degli Studi di Catania è Partner, unitamente alle Università degli Studi di Messina, di Cagliari e di Sassari;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2022, con la quale è stato approvato il bando di Ateneo per il conferimento di n. 20 assegni di ricerca di cui all’art. 22, comma 4, lett. b), della L. 240/2010, e la relativa anticipazione finanziaria da parte dell’Ateneo, previo parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 22 febbraio 2022;
- VISTO il D.R. n. 630 del 01.03 2022, rettificato con DD.RR. n. 1105 del 06.04.2022 e n. 1120 del 07.04.2022, con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento di n. 20 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, della durata di 16 mesi e dell’importo di € 33.203,36 ciascuno, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, ai sensi della Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010, art. 22, per gli ambiti disciplinari di ricerca indicati dal progetto di ricerca “*Giustizia Smart: Strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici – JustSmart*” finanziato dal Programma Operativo Nazionale “*Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020*”, Asse 1, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1;
- VISTO il proprio Decreto n. 1804 del 30 maggio 2022, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei che hanno riportato un punteggio complessivo di

almeno 65 punti per i Settori Scientifico Disciplinari SECS-P/02, IUS/04, IUS/09 e IUS/16 e dichiarato vincitore per la selezione relativa al Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/02 “Politica economica” il dott. Salvatore Spagano, nato a Catania il 20.12.1972;

CONSIDERATO che il dott. Salvatore Spagano ha, pertanto, stipulato il contratto per il conferimento di assegni per la collaborazione alla ricerca con decorrenza giuridica ed economica al 01.06.2022;

RILEVATO che con nota del 09.06.2022, prot. n. 227404, il Dirigente dell’Area della Ricerca comunicava al Presidente della Commissione giudicatrice per il SSD SECS-P/02 che, a seguito di adempimenti amministrativi successivi alla stipula del contratto, si era evidenziata l’inconferibilità dell’assegno di ricerca in quanto il dott. Spagano aveva già raggiunto il limite massimo di attribuzione di assegni di ricerca consentito dall’art. 22 della L. 240 del 2010, così come, peraltro indicato all’art. 1, c. 3, del bando di selezione, e invitava a riconvocare la commissione per adottare tutti i necessari atti presupposti all’adozione del provvedimento di secondo grado di annullamento parziale di emanazione della graduatoria;

RILEVATO CHE la Commissione giudicatrice per il SSD SECS-P/02, riunitasi il 14.06.2022 per pronunciarsi in merito, ha ritenuto “*di avere esaurito il compito conferitole e di non dovere adottare ulteriori determinazioni, in ambiti che esorbitano la valutazione scientifica dei candidati*”, così come trascritto nel verbale n. 4 del 14.06.2022, trasmesso con nota prot. n. 232523 di pari data;

RICHIAMATA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare gli artt. 21-*octies* intitolato “annullabilità del provvedimento” e l’art. 21-*nonies* intitolato “annullamento d’ufficio”;

CONSIDERATO che l’art. 21-*nonies* del L. 241/1990 dispone che l’Amministrazione, in virtù del suo potere pubblicistico, può annullare d’ufficio in autotutela il provvedimento amministrativo illegittimo perché adottato in violazione di legge e che l’Amministrazione ha l’obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all’annullamento dell’atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell’azione amministrativa anzitutto da parte della stessa amministrazione procedente, va riconosciuto anche dopo la stipulazione del contratto, con conseguente inefficacia di quest’ultimo;

CONSIDERATO che, con recente sentenza n. 1307 del 17 gennaio 2022, la Sezione Lavoro della Cassazione ha riaffermato il principio per cui «*in tema di pubblico impiego privatizzato, l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-*novies* L. 241/1990 di un concorso pubblico, per vizi di legittimità riscontrati dalla P.A. rispetto agli atti della selezione, determina la nullità originaria, sebbene accertata successivamente, del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso stesso; nel giudizio instaurato dal lavoratore per la tutela del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto conseguente a tale contratto il giudice ordinario ha il potere di disapplicare il provvedimento di annullamento solo se ed in quanto si ravvisino rispetto ad esso i vizi di legittimità propri degli atti amministrativi*».

RITENUTO che, nell’ipotesi in esame, il mancato annullamento degli atti inficiati dalla violazione di cui sopra, con il protrarsi della prestazione lavorativa a fronte di una illegittima assunzione, espone l’Amministrazione all’insorgere di responsabilità per danno erariale;

RAVVISATA pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti la necessità di provvedere all’annullamento d’ufficio in autotutela ex art. 21-*nonies*, comma 1 della Legge n. 241/1990;

VISTA la nota del 15.06.2022, prot. n. 234275, con cui è stato comunicato al dott. Salvatore Spagano, ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii., l'avvio il procedimento amministrativo per la sua esclusione dalla graduatoria di merito di cui al D.R. n. 1804 del 30 maggio 2022 e per la conseguente declaratoria di nullità del contratto di conferimento dell'assegno di ricerca stipulato in data 01.06.2022;


## DECRETA

**Art. 1** - L'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21-*nonies*, comma 1, della Legge n. 241/1990 del D.R. n. 1804 del 30 maggio 2022 di emanazione della graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei e dichiarazione dei vincitori, limitatamente alla selezione relativa al Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/02 "Politica economica".


**Art. 2** - Accertare la nullità del contratto di collaborazione alla ricerca stipulato con il dott. Salvatore Spagano in data 01.06.2022 che resta caducato *ex tunc* per effetto della prefata nullità originaria, ferma restando l'applicazione della salvaguardia di cui all'art. 2126 cc rispetto alle prestazioni rese medio tempore.

**Art. 3** – Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo on-line e sul sito web di Ateneo. I termini per le eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione.

Catania, li 02/08/2022

|  |
|--|
|  <b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI<br/>DI CATANIA</b><br>Protocollo Generale |
| 02/08/2022   |
| Prot. ...323918..... Tit. VII Cl. 1..  |
| Rep. Decreti ...2657.....  |

Per IL RETTORE  
*Il Delegato alla Ricerca*  
*(prof. Salvatore Baglio)*

|   |
|---|
|  <b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA</b><br>Protocollo Generale - Albo Ufficiale          |
| Albo n. ...1049..... Prot. ...323936.....<br>Il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale d'Ateneo<br>dal ...02/08/22..... al ...01/09/22.....<br>Il Responsabile |

SM